

Nella causa introdotta da

RAYMOND ELZ,

dipendente dell'Alta Autorità  
della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,  
residente a Differdange, rue de Soleuvre 169,  
assistito dall'avv. Alex Bonn, con studio a  
Lussemburgo, rue de la Côte d'Eich 22,

*parte ricorrente,*

con domicilio eletto presso il predetto avvocato,

contro

L'ALTA AUTORITÀ DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

rappresentata dal suo consulente giuridico  
Raymond Baeyens, in qualità di agente,  
assistito dall'avv. Cyr Cambier, del  
Foro di Bruxelles,

*parte convenuta,*

con domicilio eletto presso i suoi uffici,  
Lussemburgo, Place de Metz 2,

#### LA II<sup>a</sup> SEZIONE DELLA CORTE

composta dai signori :

R. Rossi, *Presidente,*  
A. M. Donner (*relatore*) e Ch. L. Hammes, *giudici,*  
*avvocato generale* : K. Roemer,  
*cancelliere* : A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

### I — GLI ANTEFATTI

Con lettera del 9 aprile 1954, il ricorrente fu assunto a titolo provvisorio e per la durata di 3 mesi, quale contabile analista presso l'Alta Autorità; tale rapporto fu poi prorogato sino al 31 dicembre 1955. Il suo contratto fu ulteriormente prorogato dopo il 31 dicembre 1955.

All'atto dell'entrata in vigore dello Statuto del Personale della Comunità, l'Alta Autorità, con lettera 9 luglio 1956 sottoscritta dal suo Presidente, offrì al ricorrente l'ammissione allo Statuto del personale della Comunità in qualità di dipendente di ruolo del grado 9°, scatto 3°, categoria B e con effetto dal 1° luglio 1956. Il ricorrente fu invitato a dare una risposta entro il 30 settembre 1956 in difetto di che il suo servizio sarebbe cessato al termine del contratto allora in vigore.

Con lettera del 2 agosto 1956, diretta al Presidente dell'Alta Autorità, il ricorrente rilevò che il suo inquadramento nel grado 9° non corrispondeva alle funzioni per le quali era stato assunto; egli chiese pertanto che la sua posizione venisse riesaminata e che si procedesse al suo esatto inquadramento. Ciononostante il 25 settembre 1956 egli accettò l'offerta fattagli il 9 luglio 1956 dal Presidente dell'Alta Autorità, mantenendo tuttavia il suo reclamo. Inoltre il 5 ottobre 1956 egli sottoscrisse in presenza del direttore aggiunto della Divisione del personale e dell'amministrazione, una dichiarazione secondo la quale egli accettava l'offerta contenuta nella lettera del 9 luglio 1956, cancellando però con un rigo le parole « sans réserve ».

Con lettera diretta al Presidente dell'Alta Autorità il 5 maggio 1959, il ricorrente reiterò il suo reclamo per ottenere l'inquadramento in un grado superiore e, rimasta questa senza riscontro, in data 15 luglio 1959 egli presentò l'attuale ricorso.

## II — LE CONCLUSIONI DELLE PARTI

Nelle sue conclusioni il *ricorrente* chiede alla Corte :

« 1) di annullare la decisione del Presidente dell'Alta Autorità di data 9 luglio 1956 con la quale si proponeva al ricorrente l'applicazione dello Statuto del personale della Comunità ed il suo passaggio in ruolo, con effetto dal 1° luglio 1956, al grado 9°, scatto 3° della categoria B, in quanto, in esito a tale proposta, lo si è collocato al grado 9°;

2) di annullare la decisione implicita di rifiuto che risulta dal silenzio tenuto dall'Alta Autorità dopo pervenute le lettere del ricorrente di data 2 agosto 1956, 25 settembre 1956 e 5 maggio 1959;

3) di dichiarare che le funzioni di contabile analista per le quali il ricorrente fu assunto dall'Alta Autorità, gli danno diritto al collocamento nella categoria B, grado 7° o, subordinatamente, per lo meno nel grado 8° di detta categoria;

conseguentemente, dichiarare che il ricorrente va collocato al grado 7°, scatto 3° della categoria B, subordinatamente al grado 8° scatto 3° della categoria B, con effetto dal 1° luglio 1956, dichiarare altresì che gli spetta la retribuzione di tale grado a decorrere dal 1° luglio 1956;

rinvviare la pratica all'Alta Autorità per l'esecuzione;

4) in via subordinata ed ove occorra, disporre perizia per accertare a quale grado della « tabella di corrispondenza fra funzioni e gradi » per il personale della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio corrispondano le funzioni di contabile analista, tenendo conto, ove occorra, delle qualifiche e delle attitudini professionali del ricorrente;

adottare in tal caso gli opportuni provvedimenti;

5) porre le spese di causa a carico dell'Alta Autorità ».

La *convenuta* ha chiesto alla Corte

« 1) di dichiarare prescritta l'azione;

2) subordinatamente : di dichiararsi incompetente a conoscere dei capi 3° e 4° della domanda e dichiarare irricevibile il ricorso;

3) più subordinatamente, respingere il ricorso perchè infondato, con tutte le conseguenze di legge ».

### III — MEZZI ED ARGOMENTI DELLE PARTI

I mezzi e gli argomenti fatti valere dalle parti possono così riassumersi :

#### A — Le eccezioni

##### 1. PRESCRIZIONE DELL'AZIONE

La *convenuta* oppone che il ricorso è stato tardivamente proposto e che l'azione è prescritta.

Col ricorso s'impugna la decisione del Presidente dell'Alta Autorità di data 9 luglio 1956 e subordinatamente il silenzio-rifiuto che risulterebbe dalla mancanza di qualsiasi risposta alle lettere inviate dal ricorrente il 5 agosto ed il 25 settembre 1956; più subordinatamente ancora, l'implicito rifiuto di riesaminare la decisione anteriore e che risulterebbe dal silenzio dell'Alta Autorità dopo pervenutale la lettera del 5 maggio 1959.

a) La *convenuta* oppone in primo luogo che il ricorrente aveva diritto d'impugnare la decisione del 9 luglio 1956 ma che egli ha ommesso di farlo nel termine previsto dall'art. 2 del Regolamento della Corte di data 21 febbraio 1957.

Essa assume che l'abrogazione del Regolamento del 21 febbraio 1957 non potrebbe conferire retroattivamente un diritto

di ricorrere che era già decaduto sotto l'impero di quel Regolamento.

Il *ricorrente* ribatte che il Regolamento di procedura della Corte di data 3 marzo 1959 non fissa alcun termine per i ricorsi dei dipendenti delle Comunità. Il suo art. 110 ha abrogato il precedente Regolamento del 21 febbraio 1957 con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento. Il ricorso è stato introdotto il 15 luglio 1959, ossia quando già vigeva il nuovo Regolamento di procedura della Corte. Il Regolamento del 21 febbraio 1957 è stato pertanto abrogato e non può trovare applicazione nel presente caso.

b) Per quanto concerne il rifiuto di un nuovo inquadramento che il *ricorrente* ricava dal silenzio tenuto relativamente alla lettera del 5 maggio 1959, la *convenuta* contesta che tale rifiuto avrebbe avuto l'effetto di far decorrere un nuovo termine di ricorso contro le decisioni del 1956. La lettera del 5 maggio 1959 costituisce un ricorso gerarchico che non potrebbe riaprire i termini per un ricorso giurisdizionale tanto più che essa si limita a reiterare i reclami formulati nel 1956.

Il *ricorrente* assume che la lettera del 5 maggio non era intesa a riproporre i reclami formulati nei riguardi delle decisioni del 1956, bensì a risollevarne la questione dell'inquadramento che, secondo lui, rimane ingiusto anche nel 1959.

## 2. INCOMPETENZA DELLA CORTE

La *convenuta* assume che i capi 3° e 4° delle conclusioni riguardano delle decisioni che esulano della competenza della Corte. La Corte non può sostituirsi all'Amministrazione; essa non potrebbe pronunciarsi sull'inquadramento del *ricorrente* e ancor meno disporre una perizia per stabilire a quale grado dalla tabella dei gradi ed impieghi corrispondono determinate funzioni. Tale obiezione resterebbe valida anche ove si ammettesse, secondo la tesi del *ricorrente*, che i ricorsi dei dipendenti della Comunità, quali sono previsti all'art. 58 dello Statuto del personale, non sono ricorsi di legittimità ma ricorsi di « *pleine juridiction* ».

Il *ricorrente* sostiene che in materia amministrativa il ricorso è di « *pleine juridiction* » e ne deduce che la Corte potrà adottare una nuova decisione in sostituzione di quella annullata e « *procedere in via ingiuntiva nei confronti di una delle parti* »; la *convenuta* ritiene invece che neppure in sede di ricorso di un dipendente delle Comunità, la Corte ha il potere di adottare le decisioni che ritiene giuste dovendosi essa limitare a valutare i provvedimenti impugnati evitando qualsiasi interferenza nei poteri dell'Amministrazione.

### 3. IRRICEVIBILITÀ DEL RICORSO

La *convenuta* eccepisce infine l'irricevibilità del ricorso assumendo che il *ricorrente* in realtà si richiama ad un contratto stipulato prima che egli passasse in ruolo per sostenere che la decisione del 9 luglio 1956, ora impugnata, l'avrebbe inquadrato in una posizione troppo bassa; orbene, tale argomento non potrebbe ammettersi poichè accettando il suo passaggio in ruolo, intervenuto nel frattempo, il *ricorrente* avrebbe rinunciato a qualsiasi diritto derivantegli dal contratto. Tali obiezioni sarebbero suffragate dal tenore dell'art. 60 dello Statuto in cui è detto :

« Le nomine, in ruolo od in prova, fatte in applicazione delle presenti norme transitorie, hanno effetto dalla data indicata nel provvedimento di nomina. I dipendenti conservano l'anzianità maturata dal giorno della loro entrata in servizio presso la Comunità.

L'ammissione allo Statuto, in applicazione delle presenti norme transitorie, comporta rinuncia da parte degli interessati alle clausole del loro contratto ed alle disposizioni del Regolamento provvisorio del personale dell'Istituzione.

La suddetta rinuncia deve essere fatta in iscritto.

Da essa non deve derivare al dipendente alcun pregiudizio per il rimborso di spese in corso o già effettuate ».

Che invano il *ricorrente* si richiamerebbe alle sue lettere del 2 agosto e del 25 settembre 1956 ed alla circostanza che egli aveva cancellato con un rigo un passaggio della dichiarazione del 5 ottobre 1956, per dimostrare che mai ha inteso rinunciare alla sua situazione prestatutaria; non si tratta qui delle intenzioni

del ricorrente bensì della retta interpretazione di una chiara disposizione del diritto obiettivo.

Il *ricorrente* obietta che si tratta di stabilire se le funzioni che egli ha continuato ad esercitare anche dacchè vige lo Statuto, sono state rettamente inquadrare in conformità alla tabella dei gradi e delle funzioni.

La *convenuta* ribatte che ciò significa in sostanza far valere la qualifica di « comptable analyste » di cui vi è traccia soltanto nella corrispondenza iniziale scambiata nel 1954.

## B — Nel merito

Il *ricorrente* fa valere che le sue funzioni sono quelle di contabile analista secondo il contratto del 1954 ed insiste sul fatto che da allora esse sono rimaste esattamente le stesse.

Sarebbe vero che le funzioni di contabile analista non sono menzionate come tali, ma la tabella dei gradi e delle funzioni distingue :

- a) contabile fuori classe, collocato al grado 6°,
- b) contabile, nei gradi 7° ed 8°,
- c) contabile aggiunto, nei gradi 9° e 10°.

Il ricorrente non è mai stato contabile aggiunto; egli va considerato un contabile incaricato di speciali funzioni e tale specializzazione fornisce un argomento che milita per il suo inquadramento nel grado 7°, piuttosto che nel grado 8°.

La *convenuta* rileva che tale tesi equivale a richiamarsi di nuovo alla posizione prestatutaria del ricorrente e benchè la di lui nomina mediante contratto potesse dar luogo ad una legittima aspettativa di ottenere l'applicazione dello Statuto, si deve distinguere tra l'ammissione allo Statuto ed il collocamento in un grado determinato, in quanto è difficile ammettere che vi sia un diritto

all'assegnazione di uno specifico grado. Posto che il ricorrente è stato ammesso allo Statuto, dalla sua precedente posizione non potrebbe derivargli alcun diritto all'infuori di quello di vedersi applicare lo Statuto. Una volta ottenuta l'applicazione dello Statuto egli non potrebbe pretendere, nei confronti della convenuta, dei diritti suscettibili di restringere i di lei poteri in materia d'inquadramento. L'Alta Autorità ha inquadrato il ricorrente al grado 9° nell'esercizio di tali suoi specifici poteri.

Il *ricorrente* obietta che la tabella dei gradi e delle funzioni ha lo scopo di fornire all'Alta Autorità le direttive per l'organizzazione dei suoi servizi e di dare inoltre una garanzia agli interessi giuridici dei vari dipendenti. Nel caso presente si tratta di accertare se tali direttive sono state seguite nei confronti del ricorrente.

A ciò la *convenuta* ribatte che le funzioni di contabile analista non figurano nella tabella dei gradi e delle funzioni per cui, seguendo il ragionamento del ricorrente, se ne dovrebbe dedurre che tali funzioni sono state soppresse. Ma volendo trovare un criterio preciso si potrebbe basarsi sullo stipendio. Orbene, dopo l'applicazione dello Statuto, il ricorrente ha conservato lo stesso stipendio di prima.

#### IV — IL PROCEDIMENTO

Il procedimento si è svolto ritualmente.

#### V — IN DIRITTO

##### SULLA RICEVIBILITÀ DEL RICORSO

È innegabile e del resto pacifico fra le parti che il ricorso, in quanto con esso s'impugna la decisione del Presidente dell'Alta Autorità di data 9 luglio 1956 ed il suo silenzio-rifiuto di fronte alle lettere del 5 agosto e 25 settembre 1956, non è stato introdotto nei termini previsti dall'art. 2 del Regolamento di procedura della



Corte di data 21 febbraio 1957 relativo alle controversie previste dall'art. 58 dello Statuto del personale della C.E.C.A.

Il ricorrente assume che detto Regolamento è stato abrogato e sostituito dal Regolamento di procedura del 3 marzo 1959 il quale non prevede più alcun termine per i ricorsi dei dipendenti delle Comunità e rileva che l'attuale ricorso è stato depositato il 15 luglio 1959 sotto l'impero del nuovo Regolamento.

Non è tuttavia necessario esaminare le conseguenze dell'assenza di un termine d'impugnazione — esame cui la Corte non intendè dedicarsi in questa sede — perchè tale assenza non può far risorgere un diritto d'impugnativa per il quale il termine fissato dal vecchio Regolamento era già da lungo trascorso prima della entrata in vigore del nuovo Regolamento; per converso l'entrata in vigore del nuovo Regolamento non pregiudica i diritti di ricorso acquisiti anteriormente a tale entrata in vigore nè sana le decadenze incorse sotto l'impero del vecchio Regolamento.

Nella discussione orale il ricorrente ha ancora sostenuto che le decisioni impugnate essendo intervenute prima dell'entrata in vigore del Regolamento del 21 febbraio 1957 egli avrebbe acquisito un diritto di ricorso illimitato. Tale tesi va disattesa; infatti uno dei principali obiettivi del Regolamento del 1957, fu proprio quello di colmare la notevole lacuna che esisteva nello Statuto del personale e di porre un termine preciso per i ricorsi dei funzionari.

Il ricorrente assume in secondo luogo che il suo ricorso è pure diretto contro il silenzio-rifiuto di fronte alla sua lettera del 5 maggio 1959; questa tuttavia si limita a riproporre i reclami che il ricorrente aveva già formulati nel 1956 ed a far valere che gli effetti della decisione adottata in quell'epoca persistono nel 1959.

Praticamente quindi l'impugnazione dell'implicito rifiuto di cui trattarsi rappresenta soltanto un tentativo di procurarsi un nuovo diritto di ricorso contro una decisione che il ricorrente non poteva più impugnare.

Per le ragioni sovraesposte il ricorso va dichiarato irricevibile perchè tardivamente proposto.

*SPESE*

Il ricorrente essendo rimasto soccombente, va condannato alle spese.

Tuttavia l'art. 70 del Regolamento di procedura dispone che nei ricorsi di cui all'art. 95, le spese sopportate dalle Istituzioni restano a loro carico per cui la condanna del ricorrente alle spese non comprende quelle esposte dalla convenuta.

Letti gli atti di causa;

Sentita la relazione del giudice relatore;

Sentite le parti nelle loro difese orali;

Sentite le conclusioni dell'avvocato generale;

Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio;

Visto il Regolamento di procedura della Corte di Giustizia della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio di data 21 febbraio 1957 per le controversie previste all'art. 58 dello Statuto del personale della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio;

Visto il Regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità europee;

LA II<sup>a</sup> SEZIONE DELLA CORTE

disattesa ogni conclusione più ampia o contraria,

dichiara e statuisce :

**1° Il ricorso è respinto.**

**2° Le spese sono poste a carico del ricorrente e la convenuta sopporterà quelle da essa esposte.**

Così deciso dalla II Sezione della Corte a Lussemburgo il 4 aprile 1960.

R. ROSSI

A. M. DONNER

Ch. L. HAMMES

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo il 4 aprile 1960.

*Il Cancelliere*

*Il Presidente della II<sup>a</sup> Sezione*

A. VAN HOUTTE

R. ROSSI